



COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 27/12/2025

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E ORDINAMENTO DEL CORPO

- Articolo 1 – Oggetto del regolamento
- Articolo 2 – Organizzazione, funzioni e attribuzioni del Corpo
- Articolo 3 – Direzione del Corpo di Polizia locale
- Articolo 4 – Attribuzioni del Comandante del Corpo
- Articolo 5 – Attribuzioni del Vice Comandante
- Articolo 6 – Attribuzioni degli Ufficiali
- Articolo 7 – Attribuzioni degli Agenti
- Articolo 8 – Qualifiche e funzioni degli appartenenti al Corpo
- Articolo 9 – Pari opportunità

TITOLO II
NORME DI COMPORTAMENTO E ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- Articolo 10 – Rapporto gerarchico
- Articolo 11 – Comportamento in servizio
- Articolo 12 – Saluto
- Articolo 13 – Cura dell'uniforme e della persona
- Articolo 14 – Gradi e distintivi
- Articolo 15 – Tessera di riconoscimento e placca
- Articolo 16 – Riconoscimenti ed encomi
- Articolo 17 – Utilizzo dei veicoli, strumenti ed apparecchiature in dotazione
- Articolo 18 – Rapporti esterni
- Articolo 19 – Segreto d'ufficio, riservatezza e accesso a documenti e informazioni

TITOLO III
SERVIZI E MODALITA' DI ESECUZIONE

- Articolo 20 – Orario di lavoro, svolgimento del servizio e assenze dal servizio.
- Articolo 21 – Obbligo di intervento e di rapporto
- Articolo 22 – Mobilitazione del personale
- Articolo 23 – Reperibilità degli operatori di Polizia locale
- Articolo 24 – Missioni esterne
- Articolo 25 – Servizi resi ai privati
- Articolo 26 – Armamento e strumenti di autotutela

TITOLO IV
ACCESSO AL CORPO, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

- Articolo 27 – Modalità di accesso al Corpo di Polizia locale
- Articolo 28 – Formazione di base per Agenti
- Articolo 29 – Qualificazione professionale per Ufficiali
- Articolo 30 – Aggiornamento professionale
- Articolo 31 – Patente di servizio

TITOLO V
**SENSO DI APPARTENENZA AL CORPO E
FESTA DEL CORPO**

- Articolo 32 – Senso di appartenenza al Corpo
- Articolo 33 – Festa del Corpo
- Articolo 34 – Associazionismo

TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 35 – Norma di rinvio
- Articolo 36 – Entrata in vigore

ALLEGATI

- Allegato A – Regolamento speciale per l'assegnazione e l'utilizzo dell'armamento
- Allegato B – Regolamento sugli strumenti di autotutela e contenzione fisica in dotazione ed uso agli appartenenti al Corpo

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E ORDINAMENTO DEL CORPO

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Corpo di Polizia locale del Comune di Assago (da ora solo Corpo), già istituito presso il Comune di Assago.
2. Il regolamento esplicita le funzioni e competenze del Corpo per l'esercizio delle attività di Polizia locale e sicurezza urbana così come previsto dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65, "*Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale*" e dalla Legge regionale 1° aprile 2015, n. 6, "*Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana*".

Articolo 2

Organizzazione, funzioni e attribuzioni del Corpo

1. Il Corpo svolge le funzioni e i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, dallo statuto e dai regolamenti, ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti.
2. L'ambito territoriale ordinario dell'attività di Polizia locale è quello del Comune di Assago, fatti salvi i casi indicati dalla normativa e in particolare nel caso di gestione associata e di coordinamento da parte delle forze di Polizia, nonché nei casi indicati dal presente regolamento nel rispetto della vigente normativa.
3. La funzione di Polizia locale è l'insieme delle attività rese alla collettività per il controllo del territorio e per rispondere alle esigenze di rispetto della legalità, quale elemento fondamentale della società civile e condizione essenziale per il suo sviluppo.
4. L'attività del Corpo è finalizzata a svolgere le seguenti funzioni:
 - a) di Polizia locale, quale insieme delle funzioni rese alla collettività per il controllo del territorio e per rispondere alle esigenze di rispetto della legalità, comprende le funzioni di polizia amministrativa, polizia giudiziaria, polizia stradale, polizia tributaria in ambito locale e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei limiti di cui alle vigenti leggi;
 - b) quale parte del sistema di protezione civile, presta ausilio e soccorso in ordine a ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile;
 - c) di polizia amministrativa locale, di cui all'articolo 159, comma 1, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n.59*" svolgendo attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi, derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali;
 - d) di polizia giudiziaria assicurando altresì lo scambio informativo e la collaborazione con gli altri Corpi/Servizi di Polizia locale e con le Forze di Polizia ad ordinamento statale;
 - e) di polizia stradale, espletate secondo le modalità fissate dall'ordinamento giuridico;
 - f) di polizia tributaria secondo le indicazioni dell'Ente di appartenenza, in ordine ai tributi locali e con le modalità fissate dalla legge;
 - g) ausiliarie di pubblica sicurezza, previste dalla normativa statale, ponendo il presidio del territorio tra i compiti primari, concorrendo altresì a garantire, con le Forze di Polizia dello Stato, il mantenimento della sicurezza urbana negli ambiti territoriali di riferimento, ai sensi del Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48.
5. Gli operatori di Polizia locale svolgono le funzioni previste dalle leggi, dai regolamenti, dalle ordinanze e dagli altri provvedimenti amministrativi e sono tenuti a eseguire le direttive e disposizioni impartite dai superiori e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
6. Il Corpo di Polizia locale è costituito da tutti gli operatori di Polizia locale in servizio presso il Comune di Assago e si avvale del personale amministrativo assegnato alla relativa struttura.
7. Al fine di garantire la migliore efficienza ed efficacia dell'attività, il Corpo può essere dotato di una segreteria amministrativa, di una struttura per la gestione delle procedure sanzionatorie e di una struttura operativa di controllo del territorio organizzata in Unità Specialistiche afferenti, a titolo

esemplificativo, ai seguenti ambiti:

- a) Centrale operativa e videosorveglianza;
 - b) Pronto Intervento;
 - c) Sicurezza urbana;
 - d) Polizia giudiziaria;
 - e) Controllo della circolazione stradale;
 - f) Polizia edilizia, ambientale, commerciale e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - g) Polizia amministrativa, sociale e di prossimità;
 - h) Sicurezza della viabilità e autorizzazioni viabilistiche.
8. Tenuto conto delle risorse assegnate, delle esigenze organizzative e operative, con proprio provvedimento, il Comandante del Corpo individua le Unità Specialistiche e gli ambiti di intervento, attribuendone il coordinamento ad un Ufficiale di Polizia locale che opera, comunque, secondo le direttive del Comandante. Ogni ufficiale può coordinare più Unità Specialistiche. Nel medesimo provvedimento sono altresì individuate le attività e i procedimenti in capo a ciascuna Unità Specialistica.
 9. Il Comandante assegna il personale di Polizia locale a una o più Unità Specialistiche secondo competenze professionali specifiche e attitudinali adeguate a tali esigenze, pur garantendo la crescita professionale di tutto il personale.
 10. Il Corpo di Polizia locale potrà dotarsi di Nucleo cinofilo e impiegare unità cinofile con le procedure e modalità disciplinate da specifiche norme organizzative approvate dalla Giunta Comunale.
 11. Le unità cinofile potranno essere impiegate nel servizio di controllo del territorio e di prossimità, con particolare attenzione a quei servizi in cui le capacità operative del cane possono essere valorizzate, al fine di garantire e tutelare la sicurezza urbana. In particolare, possono essere impiegate nei seguenti servizi:
 - a) supporto ai controlli in materie specifiche, con l'impiego di cani addestrati per la ricerca olfattiva;
 - b) compiti di vigilanza su obiettivi particolari;
 - c) educazione cinofila ed alla sicurezza presso gli istituti scolastici;
 - d) supporto ad altri corpi o servizi di polizia locale e forze di polizia.

Articolo 3

Direzione del Corpo di Polizia locale

1. Al Corpo sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui delegato, ai sensi degli articoli 2 e 9 della Legge Quadro 7 marzo 1986, n. 65 e della Legge regionale 1° aprile 2015, n. 6.
2. La direzione del Corpo spetta esclusivamente al Comandante, inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, che assume esclusivamente lo status di appartenente alla Polizia locale, così come previsto dalla Legge regionale 1° aprile 2015, n. 6.
3. Il Comandante viene nominato con decreto del Sindaco, dando precedenza agli appartenenti al Corpo, aventi i requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 12 della Legge regionale 1° aprile 2015, n. 6, sezioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1, e riveste l'incarico di Responsabile della relativa Area.
4. A norma dell'articolo 6 della Legge regionale 1° aprile 2015, n. 6, il Corpo non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi né essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo.
5. Il Comandante cura la disciplina e l'addestramento del personale appartenente al Corpo.
6. Il Comandante del Corpo è responsabile verso il Sindaco, o Assessore da lui delegato, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.
7. Il Comandante, nell'esercizio delle sue funzioni è soggetto, per quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alla Legge 7 marzo 1986, n. 65, all'articolo 107 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8. Nell'espletamento delle funzioni istituzionali il Comandante assicura il massimo interscambio di informazioni e di collaborazione alle Forze di Polizia dello Stato che interagiscono sul territorio di competenza. Sempre nell'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comandante opera nel rispetto delle norme dettate dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.
9. Il Comandante assume il grado previsto dalla vigente normativa. Lo stesso grado è mantenuto anche al termine dell'incarico di Comandante.

Articolo 4

Attribuzioni del Comandante del Corpo

1. Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni di istituto, al Comandante spetta la direzione tecnico-giuridica del Corpo e, in particolare:
 - a) emanare gli ordini e le direttive di servizio;
 - b) vigilare sulla corretta interpretazione ed applicazione di Leggi e Regolamenti ed emanare le relative direttive;
 - c) vigilare sull'espletamento dei servizi affidati al Corpo;
 - d) disporre l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi e in conformità delle norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale;
 - e) determinare le modalità operative nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato;
 - f) mantenere i rapporti con l'Autorità Giudiziaria, con le Forze dell'ordine e gli organismi del Comune o di altri enti collegati al Corpo da necessità operative;
 - g) rappresentare il Corpo nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
 - h) rispondere al Sindaco o all'Assessore da lui delegato, dei risultati rispetto agli obiettivi assegnati o alle direttive ricevute.

Articolo 5

Attribuzioni del Vice Comandante

1. Le funzioni del Vice Comandante sono attribuite dal Comandante, con apposito provvedimento, ad un ufficiale, inquadrato almeno nell'Area dei Funzionari.
2. Il Vice Comandante coadiuva il Comandante in tutte le sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o durante la vacanza del posto.
3. Al Vice Comandante competono le attribuzioni degli Ufficiali di Polizia locale, oltre che la continua verifica dell'efficienza dei diversi servizi del Corpo nell'ambito della programmazione e organizzazione della struttura disposta dal Comandante, al fine di perseguire il massimo coordinamento dell'attività operativa e l'unitarietà dell'azione amministrativa del Corpo.
4. Il Vice Comandante assume il grado immediatamente inferiore rispetto al Comandante, salvo che quello già rivestito sia più elevato. Lo stesso grado è mantenuto anche al termine dell'incarico, qualora sia durato almeno un anno continuativo.

Articolo 6

Attribuzioni degli Ufficiali

1. Gli Ufficiali coadiuvano il Comandante e sono responsabili, nei confronti del Comandante stesso, della direzione della struttura cui sono preposti, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente
2. L'ufficiale di turno con maggior anzianità di servizio maturata nel ruolo, in mancanza del Vice Comandante, sostituisce il Comandante in caso di assenza, impedimento.
3. I compiti degli Ufficiali, nell'ambito della struttura cui sono preposti, sono principalmente i seguenti:
 - a) coordinare in autonomia l'unità specialistica di cui sono referenti, pur in ossequio alle direttive del Comandante;
 - b) curare l'osservanza degli ordini e delle direttive di servizio, stabilirne le modalità di esecuzione ed emanare le disposizioni di servizio negli ambiti di competenza;
 - c) fornire istruzioni normative e operative al personale subordinato;
 - d) curare la disciplina del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i risultati richiesti;
 - e) curare l'aggiornamento professionale del personale dipendente;
 - f) curare la distribuzione del personale ai diversi compiti, secondo le necessità e in ottemperanza alle direttive impartite dal Comandante;
 - g) curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi con altri organismi, conformemente alle direttive del Comandante;
 - h) studiare i problemi di funzionamento della struttura di competenza e analizzarne le eventuali disfunzioni, avanzando proposte e suggerimenti organizzativi e funzionali;

- i) svolgere i compiti di coordinamento e controllo previsti dalla normativa vigente;
- j) svolgere i compiti di coordinamento e controllo nell'ambito del turno di Servizio, qualora individuati quali "Ufficiale di Turno";
- k) proporre encomi e provvedimenti disciplinari.

Articolo 7

Attribuzioni degli Agenti

1. Gli Agenti di Polizia locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto.
2. Essi prestano servizio come appiedati, ciclo-montati o a bordo di veicoli, utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per la esecuzione degli interventi.

Articolo 8

Qualifiche e funzioni degli appartenenti al Corpo

1. Il personale del Corpo nell'ambito territoriale di competenza riveste le qualifiche attribuite dalla Legge.
2. Tutti gli appartenenti al Corpo, ciascuno in relazione alle mansioni e alle responsabilità proprie del profilo professionale, ruolo e funzione rivestiti e indipendentemente dalle specifiche attribuzioni discendenti dall'assegnazione nella struttura organizzativa, assolvono all'espletamento dei servizi istituzionali di Polizia locale a valenza generale di cui agli articoli 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

Articolo 9

Pari opportunità

1. Le regole di funzionamento del Corpo si uniformano al principio delle pari opportunità, intese come diritto di "qualità di vita e parità sostanziale" nel lavoro per donne e uomini senza discriminazione alcuna nell'assegnazione di qualsiasi servizio a personale di un sesso rispetto ad un altro.
2. È cura del Comandante e degli Ufficiali del Corpo rendere operativo tale principio, eliminando ogni forma di discriminazione, con lo scopo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità.
3. Le lavoratrici in stato di gravidanza, ai sensi della normativa vigente, sono dispensate dai "servizi esterni", nel contempo vengono assegnate ad attività di supporto nei servizi interni.

TITOLO II

NORME DI COMPORTAMENTO E ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 10

Rapporto gerarchico

1. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad eseguire, nel limite del loro stato giuridico e delle leggi, gli ordini legittimamente impartiti dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti e ad uniformarsi, nell'espletamento dei compiti assegnati, alle direttive dagli stessi ricevute.
2. Eventuali osservazioni sono presentate, anche per iscritto, al superiore, dopo l'esecuzione dell'ordine.
3. L'appartenente al Corpo al quale venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza al superiore gerarchico stesso esplicitandone le ragioni. Se l'ordine viene rinnovato per iscritto il destinatario ha il dovere di darvi esecuzione. Gli ordini che siano in violazione della legge penale o costituiscano illecito amministrativo non devono, comunque, essere eseguiti.
4. Nell'esecuzione dell'ordine, il dipendente deve sempre usare la massima diligenza e collaborazione, impegnandosi nel superamento di difficoltà o imprevisti operativi, anche mediante l'assunzione di iniziative autonome qualora le circostanze del caso impedissero la possibilità di ricevere ulteriori direttive; in quest'ultimo caso le iniziative autonome devono evitare di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio.
5. Delle iniziative suddette deve comunque informare il proprio superiore tempestivamente, riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del proprio intervento.
6. Qualora una pattuglia/equipaggio sia costituita da operatori di pari grado, la direzione operativa della medesima compete all'operatore con maggiore anzianità di servizio maturato nell'ambito della Polizia locale, nei limiti delle competenze riferibili al profilo professionale rivestito.

Articolo 11

Comportamento in servizio

1. Il personale della Polizia locale deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena consapevolezza delle finalità delle sue funzioni e del proprio ruolo in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto dalla collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali.
2. Gli operatori di Polizia locale devono astenersi dal tenere comportamenti o atteggiamenti che possano arrecare pregiudizio al decoro dell'Amministrazione comunale di appartenenza e del Corpo: in particolare, se sono in servizio o in pubblico, devono evitare discussioni, apprezzamenti e rilievi sull'operato dei superiori gerarchici e delle Amministrazioni.
3. Al personale in uniforme, anche se non in servizio, è vietato compiere qualsiasi atto o assumere atteggiamenti che possano menomare il prestigio e l'onore dell'istituzione o abbandonarsi a manifestazioni non compatibili con il decoro dell'uniforme.
4. Il personale della Polizia locale, durante il servizio, non deve dare luogo a comportamenti non improntati ai principi di diligenza, correttezza e responsabilità, anche al fine di non pregiudicare il buon andamento del servizio e la buona immagine del Corpo.
5. L'appartenente al Corpo deve fornire, quando legittimamente richiesto, il numero di matricola. Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di riconoscimento.
6. Durante il servizio, il personale di Polizia locale non deve:
 - a) accompagnarsi senza necessità o fermarsi a parlare con chiunque, quando ciò non sia motivato da esigenze di servizio;
 - b) allontanarsi, per ragioni che non siano di servizio, dalla zona o itinerario assegnato, o abbandonare comunque il servizio fissato, senza averne avuto l'assenso dell'Ufficiale di Turno;
 - c) occuparsi dei propri affari e interessi;
 - d) fermarsi a leggere giornali o svolgere altra attività "ricreativa".
7. È fatto divieto di fumare durante i servizi esterni, compresi quelli effettuati a bordo dei veicoli di servizio, nonché in qualsiasi altro luogo di lavoro.
8. Rientra tra i doveri del personale quello di evitare, tranne che per esigenze di servizio, i rapporti con

- persone notoriamente dedite ad attività illecite.
9. Il personale non deve occuparsi, neppure a titolo gratuito, della redazione di esposti o ricorsi relativi ad argomenti che interessano il servizio.
 10. Al personale in uniforme o, comunque durante il servizio, è comunque vietato:
 - a) consumare bevande alcoliche o superalcoliche;
 - b) utilizzare ombrelli;
 - c) sedersi nei pubblici esercizi per motivi non strettamente connessi con il servizio;
 - d) intrattenersi in attività ludiche di qualsivoglia natura.
 11. Restano ferme e impregiudicate le norme sull'incompatibilità, doveri e divieti previsti nei Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e servizi e nel codice di comportamento del Comune di Assago.

Articolo 12

Saluto

1. Il saluto è una forma di reciproca cortesia tra tutti gli appartenenti alla Polizia locale, nonché dovere precipuo verso i cittadini con i quali il personale venga a contatto per ragioni di ufficio.
2. Il personale in uniforme rende il saluto portando la mano destra con le dita unite ed il polso in linea con l'avambraccio all'altezza della visiera del copricapo, il gomito deve essere posto all'altezza della spalla. In caso di servizio all'interno di luoghi chiusi, in assenza di copricapo, il saluto è reso ponendosi in posizione di "attenti".
3. Il saluto è dovuto ai seguenti simboli e Autorità:
 - a) alla Bandiera italiana;
 - b) al Gonfalone del Comune di Assago e a quelli dei Comuni decorati con medaglia d'oro al valor militare;
 - c) ai simboli religiosi in manifestazioni ufficiali;
 - d) al Capo dello Stato ed ai Capi di Stato esteri;
 - e) al Presidente del Senato e della Camera dei Deputati;
 - f) al Presidente della Corte Costituzionale;
 - g) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri;
 - h) al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri del Comune di Assago;
 - i) alle Autorità civili, giudiziarie, militari e religiose, regionali, provinciali e comunali;
 - j) al Comandante e ai superiori di grado;
 - k) ai trasporti funebri in transito.
4. È dispensato dal saluto:
 - a) il personale che presta servizio di viabilità;
 - b) il personale alla guida dei veicoli;
 - c) il personale in servizio di scorta al Gonfalone o alla Bandiera.
5. A reparto inquadrato o in caso di gruppi di operatori di Polizia locale, il saluto viene reso dal più alto in grado.
6. Il personale della Polizia locale è tenuto al saluto nei confronti dei superiori gerarchici. Detti superiori hanno l'obbligo di rispondere.

Articolo 13

Cura dell'uniforme e della persona

1. Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, armati, salvo autorizzazione del Comandante per lo svolgimento del servizio in abiti civili per attività d'istituto.
2. L'uniforme sarà indossata nella foggia indicata con disposizione del Comandante anche in relazione alle unità operative di assegnazione del personale, ai servizi svolti e alle condizioni climatiche, conformemente a quanto disciplinato dalla vigente normativa regionale. Nel caso di specifici servizi, l'indicazione della foggia dell'uniforme potrà essere indicata con specifica disposizione anche verbale.
3. I capi dell'uniforme devono essere indossati secondo le modalità indicate dalla vigente normativa regionale, ovvero secondo le disposizioni impartite dal Comandante.
4. Il Comandante con proprio provvedimento può autorizzare, ove previsto dalla vigente normativa regionale, l'uso di cinturone e buffetteria di colore nero per il personale assegnato a determinate unità operative.

5. Quando è in uniforme l'appartenente al Corpo deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona, evitando di incidere negativamente sul prestigio del Corpo e dell'Amministrazione comunale.
6. Il personale deve in particolare curare:
 - per il personale femminile: I capelli devono essere naturali, puliti, ordinati, ben curati e, se tinti, di colore naturale e uniforme ovvero senza contrasti. I capelli, se lunghi, siano raccolti ed in ogni caso che l'acconciatura lasci scoperta la fronte per consentire di portare il copricapo calzato. Inoltre, Il trucco, nel far riferimento a quello tradizionale (rossetto/cipria/fard/ fondotinta), non deve essere eccessivo, troppo marcato o di colori accesi. Non devono essere indossate ciglia finte. È tassativamente vietata durante il servizio, l'applicazione di piercing visibili.
 - per il personale maschile, che la barba, i baffi e i capelli siano corti: I capelli devono essere naturali, puliti, ordinati, ben curati. Il taglio non deve essere bizzarro od inusuale. È vietato modificare, anche solo parzialmente, il colore dei capelli. È tassativamente vietata durante il servizio l'applicazione di orecchini, piercing visibili o altro oggetto ornamentale.
7. L'appartenente alla Polizia locale deve indossare l'uniforme completa, con cura e decoro.
8. L'operatore di Polizia locale è tenuto a indossare la buffetteria e a portare con sé e avere sempre a disposizione le dotazioni individuali assegnate. In particolare, durante il servizio, dovranno essere sempre mantenute efficienti e pronte all'uso l'arma di servizio, gli strumenti di autotutela e coazione, nonché i sistemi di comunicazione quali radio rice-trasmittente e ogni altro eventuale dispositivo, assegnati. È fatto divieto di portare ogni altro distintivo o apportare qualunque modifica all'uniforme o al grado, nonché apporre all'uniforme o alla buffetteria dispositivi non specificamente autorizzati.
9. È vietato l'uso di occhiali appariscenti che per colore e forma siano in contrasto con il decoro dell'uniforme.
10. Il corredo vestiario personale, le dotazioni personali e il materiale di reparto vengono assegnati in uso e devono essere riconsegnati al Corpo di appartenenza all'atto di cessazione, a qualunque titolo.

Articolo 14

Gradi e distintivi

1. I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Corpo sono stabiliti, sia per la loro qualità, sia per la rappresentazione sulle uniformi, in conformità della normativa regionale vigente in materia.
2. I gradi, la placca di servizio e gli altri distintivi sono forniti dall'Amministrazione.
3. Sull'uniforme, previa comunicazione al Comando, possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano, le decorazioni adottate dalla Regione Lombardia e dal Comune di Assago, applicate secondo la specifica disciplina, le consuete modalità d'uso e le norme in materia.
4. Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comandante.

Articolo 15

Tessera di riconoscimento e placca

1. Gli appartenenti al Corpo sono muniti di una tessera di riconoscimento conforme alla normativa regionale vigente; la stessa è fornita dall'Amministrazione che certifica l'identità, il grado e la qualifica nonché gli estremi del provvedimento dell'assegnazione dell'arma di cui all'articolo 6, comma 4, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 e quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Tutti gli appartenenti al Corpo in servizio devono sempre portare con sé la tessera di riconoscimento.
 - a) deve essere conservata con cura;
 - b) deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito, durante il servizio in uniforme ed in abito civile;
 - c) deve essere restituita all'atto della cessazione, a qualunque titolo, del servizio.
3. La tessera deve essere sempre mostrata a giustificata richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il Servizio viene prestato in abiti civili.
4. Al personale della Polizia locale è altresì assegnata una "placca" di Servizio, recante il numero di matricola, da portare appuntata all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme ordinaria, nonché un segnale distintivo di Polizia Stradale (c.d. paletta).
5. L'uso di tali dotazioni deve essere limitato ai servizi d'istituto. Ne è vietato qualsiasi utilizzo improprio.

Articolo 16

Riconoscimenti ed encomi

1. Agli appartenenti alla Polizia locale che si siano particolarmente distinti per impegno, diligenza, capacità professionale o atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, possono essere concessi i seguenti riconoscimenti ed encomi, a seconda dell'attività svolta e degli atti compiuti:
 - a) encomio ed elogio scritto del Comandante del Corpo;
 - b) encomio ed elogio solenne del Sindaco.
2. La proposta per il conferimento dell'encomio ed elogio del Comandante è formulata allo stesso dagli Ufficiali del Corpo. La proposta dell'encomio ed elogio solenne del Sindaco è formulata dal Comandante del Corpo. Le proposte devono contenere una relazione descrittiva dell'avvenimento corredata eventualmente da tutti i documenti necessari per una esatta valutazione del merito.
3. La concessione di riconoscimenti ed encomi è annotata sullo stato di servizio del personale interessato e inviata all'ufficio competente per la gestione del personale dell'Ente, ai fini dell'inserimento nel fascicolo personale.
4. Dei riconoscimenti ed encomi viene data comunicazione all'interessato e pubblica attestazione in occasione della celebrazione della festa del Corpo.
5. Il personale al quale vengono concessi i riconoscimenti e encomi di cui al presente articolo, è autorizzato ad apporre sull'uniforme le relative decorazioni. Non può comunque essere apposta più di una decorazione della stessa tipologia.
6. Il personale di Polizia locale è comunque autorizzato ad indossare decorazioni previste per riconoscimenti conseguiti precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, previa comunicazione al Comandante.

Articolo 17

Utilizzo dei veicoli, strumenti ed apparecchiature in dotazione

1. Le caratteristiche dei veicoli e degli strumenti operativi in dotazione al Corpo sono conformi alla legge e alle disposizioni regionali in materia di Polizia locale.
2. Gli strumenti, le apparecchiature e le dotazioni tecniche vengono assegnati in dotazione al Comando, alle unità specialistiche o ai singoli appartenenti. Il consegnatario, o chi ne ha la responsabilità, è tenuto a usarli correttamente ai fini del servizio e a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.
3. Gli strumenti, le apparecchiature e le altre dotazioni assegnati o consegnati anche temporaneamente, devono essere portate e mantenute efficienti e pronte all'uso.
4. Coloro che hanno in consegna, come conducenti, un veicolo di servizio, devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché ogni danneggiamento o incidente.
5. Ai servizi moto-montati e ciclo-montati sono assegnati gli agenti in possesso di particolari attitudini e requisiti stabiliti e accertati dal Comandante.
6. L'utilizzo quotidiano dei veicoli di servizio dovrà essere annotato, da parte del personale operante, su appositi libretti in dotazione ai singoli veicoli o con altri sistemi analoghi indicati con disposizione del Comandante.
7. Durante i servizi a bordo di veicoli dotati di collegamento radio, dovrà essere costantemente verificata la funzionalità di tali comunicazioni e garantita la pronta risposta.
8. Gli agenti in servizio collegati via radio devono mantenersi permanentemente in collegamento con la Centrale da cui dipendono, salvo dispensa espressamente accordata per limitato periodo di tempo.
9. Essi devono dare la posizione richiesta e seguire le istruzioni provenienti dalla Centrale. In assenza di comunicazioni, seguono il programma di lavoro già stabilito.

Articolo 18

Rapporti esterni

1. Le relazioni con gli organi d'informazione sono curate, esclusivamente, dal Comandante o da un suo delegato. Ogni altro appartenente al Corpo deve informare tempestivamente i superiori gerarchici di qualsiasi rapporto che venga a instaurarsi con gli organi d'informazione e che abbia come oggetto il servizio.
2. Il personale, in relazione alla particolarità della propria funzione, dovrà mantenere in ogni momento

il necessario riserbo sull'attività di istituto e evitare dichiarazioni pubbliche che ledano il necessario rapporto di fiducia tra la cittadinanza, l'Amministrazione comunale e il Corpo.

3. Tutte le richieste di intervento da parte di amministratori, uffici comunali, enti pubblici o privati e cittadini sono rivolte, formalmente, al Comandante o persona da lui delegata tramite gli uffici del Comando, fatte salve le situazioni di urgenza.

Articolo 19

Segreto d'ufficio, riservatezza e accesso a documenti e informazioni

1. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo precedente, il personale appartenente al Corpo deve fornire ai cittadini le informazioni che vengono richieste, nel rispetto delle disposizioni in materia di accesso alla documentazione amministrativa, ai sensi della normativa vigente o dei rispettivi regolamenti.
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio e devono astenersi dal trasmettere informazioni riguardanti atti o attività amministrative, in corso o concluse, ovvero dal divulgare notizie di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e dei compiti svolti. Sono fatti salvi i casi in cui, per espressa disposizione di legge, il segreto d'ufficio non è comunque opponibile.
3. In conformità alle norme riguardanti la partecipazione al procedimento amministrativo, tutte le notizie inerenti all'attività del Corpo sono fornite dal Comandante o da chi lo sostituisce nell'ambito delle varie responsabilità organizzative.

TITOLO III

SERVIZI E MODALITA' DI ESECUZIONE

Articolo 20

Orario di lavoro, svolgimento del servizio e assenze dal servizio.

1. Nell'ambito dell'orario di servizio, l'orario di lavoro è disposto dal Comandante, tenuto conto delle esigenze dei servizi da svolgere e garantire.
2. Il personale appartenente al Corpo ha l'obbligo di accertarsi dell'orario e delle modalità del servizio cui è assegnato.
3. In conformità alla normativa vigente e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, il personale appartenente al Corpo ha l'obbligo di presentarsi in servizio nel tempo e nel luogo fissato dalle disposizioni a tale fine impartite. Il servizio deve essere svolto in perfetto ordine nel vestiario, nell'equipaggiamento ed eventuale armamento prescritto.
4. L'obbligo di comunicazione delle assenze avviene secondo le disposizioni di legge in vigore e secondo il regolamento Comunale. La comunicazione delle assenze e, nel caso di giustificato ritardo, viene adempiuta mediante avviso verbale, anche telefonico, all'ufficio centrale operativa o al Comandante.
5. Nello svolgimento del servizio gli appartenenti al Corpo devono attenersi alle modalità indicate e alle istruzioni impartite, sia in linea generale, sia per il servizio specifico.
6. Gli operatori di Polizia locale svolgono i servizi esterni di pattugliamento, in numero di almeno due, collegati permanentemente alla Centrale Operativa mediante utilizzo di apparecchiatura radio o altra strumentazione analoga.
7. La Giunta Comunale approva apposita disciplina organizzativa nell'ambito del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi". Il Comandante adotta i provvedimenti di propria competenza in materia di organizzazione e gestione della struttura.

Articolo 21

Obbligo di intervento e di rapporto

1. Fermo restando l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.
2. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nelle disposizioni di servizio o nel programma di lavoro assegnato.
3. In caso di incidente stradale, di qualsiasi natura e con qualsiasi esito, o in caso di qualunque altro genere di infortunio o intervento in presenza di ipotesi di reato, l'intervento è comunque obbligatorio.
4. È comunque sempre obbligatoria la prosecuzione dell'attività di servizio, nei seguenti casi:
 - a) al fine di portare a compimento una operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
 - b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordini superiori;
 - c) in attesa dell'arrivo in servizio del collega del turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio.
5. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, la Centrale Operativa e l'operatore intervenuto, devono annotare nell'apposito "brogliaccio" o sistema informatico di gestione degli interventi gli elementi salienti dell'intervento. Gli intervenuti devono sempre redigere una relazione di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.
6. Il Comandante può disporre che tutti gli agenti in servizio esterno, nell'ambito dell'orario di servizio compilino giornalmente una scheda riassuntiva degli interventi effettuati, ovvero vengano adottati altri sistemi, anche informatici, di annotazione delle attività svolte dal personale di Polizia locale. Analoghi sistemi possono essere destinati all'annotazione dell'attività interna.

Articolo 22

Mobilitazione del personale

1. Qualora si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria portata, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati e messi a disposizione per far fronte all'emergenza.
2. Per tali fattispecie il Comandante può sospendere le ferie e i permessi ordinari per tutti gli

appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Articolo 23

Reperibilità degli operatori di Polizia locale

1. Possono essere previsti turni di reperibilità per gli appartenenti al Corpo, in relazione a urgenti servizi di istituto cui essi sono addetti, da attuarsi in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto e come previsto dagli accordi nazionali e locali di comparto.

Articolo 24

Missioni esterne

1. Le missioni del personale del Corpo esterne al territorio di competenza sono autorizzate dal Comandante:
 - a) per rinforzare altri Corpi o servizi in occasioni particolari o eccezionali, purché esistano appositi piani o accordi tra le amministrazioni interessate;
 - b) per rinforzare Corpi o servizi in caso di emergenza e in occasioni di eventi calamitosi;
 - c) per l'immediata e indifferibile prosecuzione di urgente attività di istituto;
 - d) per fini di collegamento, formazione e rappresentanza.

Articolo 25

Servizi resi ai privati

1. La Giunta Comunale delibera la tipologia dei servizi resi a privati o ad altri enti pubblici che dovranno essere assoggettati a pagamento, determinandone le relative tariffe.
2. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e conformemente alla vigente normativa per gli incarichi esterni, potranno essere svolti da parte del personale del Corpo servizi anche presso privati richiedenti. I servizi verranno autorizzati, sentito il parere del Comandante, qualora non venga pregiudicata la funzionalità e l'efficienza del servizio reso nel Comune di appartenenza.
3. Per tali servizi la Giunta Comunale potrà prevedere delle tariffe che verranno incamerate dalla cassa comunale.
4. I servizi di cui al presente articolo potranno riguardare soltanto compiti inerenti alle funzioni di istituto del Corpo.
5. Al personale impiegato spetta il compenso per lavoro straordinario e il rimborso di eventuali spese.

Articolo 26

Armamento e strumenti di autotutela

1. Gli appartenenti al Corpo sono dotati dell'armamento, secondo quanto disposto dall'allegato Regolamento speciale in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.
2. L'armamento, portato secondo quanto stabilito nel Regolamento speciale, può essere impiegato soltanto nei casi in cui l'uso è legittimato dalla legge.
3. Gli appartenenti al Corpo, prima dell'assegnazione dell'arma in via continuativa, sono sottoposti agli accertamenti sanitari previsti dal Decreto del Ministero della Sanità 28 aprile 1998.
4. Tutto il personale è tenuto a frequentare specifico addestramento teorico-pratico concernente il maneggio, la disciplina sull'uso delle armi e il tiro. L'addestramento è tenuto da istruttori abilitati e presso Sezioni del Tiro a Segno Nazionale o altri poligoni riconosciuti per la formazione del personale di Polizia locale. Le sessioni di esercitazione e rinnovo dell'abilitazione vengono svolte ogni anno.
5. L'assegnatario dell'armamento e della relativa buffetteria, da indossarsi in tutti i servizi esterni, ha l'obbligo di mantenerlo in ottimo stato di manutenzione.
6. Gli operatori che svolgono servizio esterno, anche saltuario, sono dotati di strumenti di autotutela e di contenzione, quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti, il bastone estensibile, le manette.
7. L'addestramento e la successiva assegnazione in uso, da effettuarsi secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nonché le modalità di impiego sono demandati al Comandante del Corpo.
8. Il Corpo può altresì dotarsi di giubbotti antitaglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio, caschi di protezione e ogni altro dispositivo, il cui porto sia consentito dalla legge, per la tutela dell'integrità fisica degli operatori quale assegnazione individuale per operatori che prestano servizi specifici, ovvero quale dotazione di reparto.

9. Gli appartenenti al Corpo in possesso della qualità di Agente di pubblica sicurezza possono essere dotati dell'arma ad impulso elettrico, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa in materia di sperimentazione, formazione e assegnazione e, comunque, secondo quanto stabilito nell'allegato "Regolamento speciale per l'assegnazione e l'utilizzo dell'armamento".

TITOLO IV

ACCESSO AL CORPO, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Articolo 27

Modalità di accesso al Corpo di Polizia locale

1. Le modalità e i requisiti di accesso al Corpo sono disciplinati dal “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” del Comune di Assago, nel rispetto della vigente normativa e di quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Per l’accesso al Corpo sono altresì accertati, presso idonea struttura sanitaria, i requisiti psico-fisici per lo svolgimento dei servizi armati.
3. Per le procedure di selezione per l’accesso al Corpo, può essere previsto lo svolgimento di prove di efficienza fisica e prove psico-attitudinali.

Articolo 28

Formazione di base per Agenti

1. Il personale di Polizia locale assunto nel profilo professionale di Agente deve frequentare la formazione in ingresso prevista dalla vigente normativa regionale, propedeutica all’impiego.
2. Prima di aver superato con esito positivo la formazione in ingresso di cui al comma 1, il personale di Polizia locale, potrà essere impiegato in servizi esterni in affiancamento ad altro personale e, in ogni caso, conformemente a quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, della Legge regionale 1° aprile 2015, n. 6.

Articolo 29

Qualificazione professionale per Ufficiali

1. Il personale di Polizia locale assunto nel profilo professionale di Ufficiale, a norma della vigente normativa regionale in materia, deve frequentare lo specifico percorso di qualificazione presso l’Accademia per gli ufficiali e sottufficiali della Polizia locale della Regione Lombardia.

Articolo 30

Aggiornamento professionale

1. Tutto il personale della Polizia locale è tenuto a frequentare, con assiduità e diligenza, secondo le modalità stabilite dal Corpo, i corsi di aggiornamento professionale o di specializzazione appositamente organizzati anche da altri Enti/organizzazioni.
2. Della frequenza dei corsi e del relativo risultato è fatta menzione nei fascicoli personali degli interessati.

Articolo 31

Patente di servizio

1. Il personale del Corpo, che non ne sia già titolare, partecipa ai corsi finalizzati al conseguimento dell’idoneità per il rilascio della patente di servizio prevista dall’articolo 139 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dal Decreto ministeriale 11 agosto 2004, n. 246.

TITOLO V
SENSO DI APPARTENZA AL CORPO.
E FESTA DEL CORPO

Articolo 32

Senso di appartenenza al Corpo

1. Lo spirito di corpo è il sentimento di solidarietà che si fonda sulle tradizioni e sulla storia dei Corpi di Polizia locale, unisce i suoi appartenenti al fine di mantenerne elevato il prestigio e il decoro.
2. I rapporti tra tutti gli appartenenti al Corpo sono caratterizzati da rispetto reciproco e massima lealtà di comportamento, sulla fiducia gli uni negli altri e sull'impegno comune di rafforzare lo spirito di corpo e la capacità di lavoro ai fini dell'adempimento degli obblighi istituzionali e della realizzazione degli obiettivi comuni.

Articolo 33

Festa del Corpo

1. La celebrazione annuale del Santo Patrono del Corpo "San Sebastiano Martire" è fissata al 20 gennaio.
2. Per comprovati motivi di servizio o di opportunità tale data può essere modificata su disposizione del Comandante.

Articolo 34

Associazionismo

1. È data facoltà agli appartenenti al Corpo di costituirsi in associazione per l'organizzazione e la gestione autonoma delle tradizionali iniziative culturali, benefiche, sportive, turistiche, sociali.
2. Il Corpo promuove la costituzione del Gruppo Sportivo e ne sostiene l'attività.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 35

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento e dai relativi allegati, si applica la normativa vigente.

Articolo 36

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale.
2. A norma dell'articolo 11 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, copia del regolamento approvato sarà trasmessa al Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura di Milano, nonché alla competente direzione della Regione Lombardia.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente Regolamento approvato con Deliberazione di C. C. n° 9 del 25/02/1999.

**REGOLAMENTO SPECIALE PER L'ASSEGNAZIONE
E L'UTILIZZO DELL'ARMAMENTO**

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Gli appartenenti al Corpo in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza sono dotati di arma di servizio in relazione alle esigenze di difesa personale e al tipo di servizio prestato.
2. Gli appartenenti al Corpo in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza possono altresì essere dotati in via sperimentale di arma comune a impulso elettrico, con le modalità previste dal successivo articolo 12.

Articolo 2

Tipo delle armi in dotazione

1. L'arma in dotazione agli addetti di cui all'articolo 1 è la pistola semiautomatica avente calibro 9x21mm IMI.
2. Il modello è scelto fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'articolo 7 della Legge 18 aprile 1975, n. 110.
3. Per i servizi di rappresentanza e guardia d'onore è ammessa la dotazione della sciabola, limitatamente al numero degli addetti destinati a tali servizi.

Articolo 3

Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia locale è pari al numero degli addetti in possesso della qualità di Agente di pubblica sicurezza, maggiorato, di un numero almeno pari al cinque per cento degli stessi come dotazione di riserva.
2. Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco.
3. Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al Prefetto.

Articolo 4

Servizi svolti con armi e assegnazione delle armi

1. Gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di Agente di pubblica sicurezza, portano durante il servizio senza licenza le armi di cui sono dotati.
2. Ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, l'arma è assegnata in via continuativa. Il provvedimento con cui si assegna l'arma è disposto dal Sindaco.
3. Le armi e il munizionamento assegnato sono annotati in un apposito registro tenuto presso il Comando.
4. Nella tessera di servizio degli appartenenti al Corpo è fatta menzione dell'assegnazione dell'arma in via continuativa.

Articolo 5

Modalità di porto dell'arma

1. Gli addetti di cui all'articolo 1 esplicano i servizi assegnati indossando l'uniforme e portando l'arma esternamente, in modo visibile.
2. Nei casi in cui è autorizzato il servizio senza uniforme, secondo la vigente normativa e nei casi in cui è consentito il porto dell'arma anche fuori servizio, questa è portata in modo non visibile.
3. Il Comandante determina le modalità del porto delle armi per l'impiego operativo, in relazione alle caratteristiche tecniche delle stesse e alle esigenze del servizio.

Articolo 6

Collegamenti e servizi extra territoriali

1. Agli appartenenti al Corpo assegnatari in via continuativa delle armi, è consentito il porto delle medesime per raggiungere dal proprio domicilio, o centro abilitato all'addestramento al tiro, il luogo di servizio e viceversa.
2. Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale di competenza e per soccorso o in supporto ad altri Corpi, il Comandante determina i casi e le modalità dell'armamento, nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le amministrazioni interessate.
3. Il Sindaco comunica al Prefetto competente per territorio i contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio del Comune.

Articolo 7

Custodia delle armi e deposito temporaneo delle armi

1. Ogni assegnatario dell'arma in via continuativa, oltre che custodire diligentemente l'arma presso il proprio domicilio e curarne la manutenzione, deve in ogni modo evitarne il deposito in armadietti, cassetti e luoghi facilmente raggiungibili.
2. La sede operativa del Corpo è dotata di idonei locali adibiti al deposito temporaneo delle armi da parte degli assegnatari in via continuativa. Le modalità di impiego di tali locali saranno indicate con disposizione del Comandante. I locali di deposito temporaneo possono coincidere con i locali adibiti ad armeria di cui al successivo articolo 8.
3. Il personale assegnatario dell'arma in via continuativa è sempre responsabile dell'arma stessa anche durante il suo deposito temporaneo.

Articolo 8

Armeria del Corpo

1. Essendo il numero complessivo delle armi da custodire, incluse quelle ad impulso elettrico, superiore a 15 (quindici), viene istituita l'armeria come disposto dal D.M. 4 marzo 1987, n. 145.
2. Le armi non assegnate e quelle di riserva, nonché il relativo munizionamento in dotazione al Corpo di Polizia locale, sono custodite in armadi metallici corazzati con serrature di sicurezza o a combinazione, presenti nei locali di cui sopra. Allo stesso modo, sono custodite le armi ad impulso elettrico.
3. Il Comandante può nominare il consegnatario dell'armeria, che è responsabile della tenuta dell'armeria, dell'armamento e munizionamento in deposito. Può inoltre essere nominato un sub consegnatario che è tenuto ad osservare le direttive del consegnatario stesso. In assenza di nomina, il consegnatario è il Comandante.
4. L'armeria deve essere realizzata in locali possibilmente interni alla sede del Comando, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi, muniti di sistema di allarme, di impianto di videosorveglianza e di porte blindate con sistemi di accesso possibilmente automatizzati e controllati, con apertura sempre consentita dall'interno. La porta di accesso deve inoltre essere dotata di spioncino o di altro finestrino, che non alteri la resistenza del portoncino e che sia idoneo al controllo dei locali dall'esterno. Tali locali possono altresì essere predisposti per il deposito temporaneo di cui all'articolo precedente.
5. I locali devono essere dotati di impianto di illuminazione artificiale permanentemente in funzione e di dispositivo di illuminazione di emergenza.
6. Nei pressi del locale o all'interno devono essere presenti adeguati dispositivi antincendio.
7. All'interno dei locali adibiti ad armeria e deposito temporaneo è collocato un dispositivo per il carico e scarico armi.

Articolo 9

Funzionamento dell'armeria del Corpo

1. Le armi non assegnate in via continuativa, sono conservate all'interno di armadi blindati, chiusi a chiave con serratura tipo cassaforte, prive di fondina, prive di munizioni e con caricatori separati. Le munizioni sono conservate nei medesimi armadi, laddove possibile, in vani separati.
2. L'armeria è dotata di registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni.
3. I movimenti di prelievo e versamento delle armi e munizioni devono essere annotati sull'apposito registro, le cui pagine sono preventivamente numerate e vistate dal Comandante. Devono inoltre

essere annotate:

- a) le ispezioni;
 - b) le riparazioni delle armi o le sostituzioni di loro parti.
4. Il consegnatario e l'eventuale sub consegnatario curano con massima diligenza:
- a) la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri e della documentazione, delle chiavi dell'armeria e degli armadi, loro consegnate;
 - b) l'effettuazione dei controlli periodici;
 - c) la tenuta dei registri e della documentazione;
 - d) la rigorosa osservanza, propria e altrui della regolarità delle operazioni d'armeria.
5. Una copia della chiave è affidata al consegnatario dell'armeria, ove nominato. Una copia è conservata dal Comandante.

Articolo 10

Controlli e sorveglianza

6. L'accesso ai locali dell'armeria è consentito al solo personale assegnatario dell'arma in via continuativa, attraverso metodi di accesso strettamente personali, per l'impiego del deposito temporaneo.
7. L'accesso è altresì sempre consentito al Comandante, al consegnatario e, in sua assenza, al sub consegnatario o ai sub consegnatari.
8. Il consegnatario o, su indicazione di questo, il sub consegnatario o i sub consegnatari, effettuano controlli all'armeria, al fine di verificare:
 - a) il corretto impiego del deposito temporaneo da parte degli assegnatari dell'arma in via continuativa;
 - b) la rispondenza delle armi e munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico;
 - c) le condizioni delle strutture.
9. Il Comandante effettua periodiche ispezioni dei locali, armi, munizioni e registri.
10. I controlli e le ispezioni sono annotati nel registro dell'armeria.

Articolo 11

Addestramento al tiro

1. Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel Capo IV del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, nella Legge 28 maggio 1981, n. 286 e nel Regolamento del Corpo.
2. In particolare, tutto il personale individuato per l'assegnazione dell'arma dovrà preventivamente conseguire il certificato di maneggio armi mediante la frequenza e il superamento di un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso una Sezione del Tiro a Segno Nazionale, articolato in lezioni teorico-pratiche di tiro, con una valutazione finale.
3. Il personale che non avrà conseguito i risultati prescritti dovrà ripetere le lezioni regolamentari fino a quando non avrà raggiunto i risultati prescritti.
4. Prima dell'avvio della sperimentazione di armi comuni ad impulso elettrico di cui al successivo articolo 12, il personale individuato, dovrà superare la specifica formazione teorico-pratica.

Articolo 12

Sperimentazione di armi comuni ad impulso elettrico

1. In applicazione dell'articolo 19 del Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, come convertito dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132 e modificato dal Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, come convertito dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il Corpo della Polizia locale di Assago è autorizzato a dotarsi, in via sperimentale e per sei mesi, di armi comuni ad impulso elettrico.
2. La sperimentazione riguarderà una adeguata aliquota di operatori, individuata dal Comandante, sulla base di criteri organizzativi e attitudinali, nonché della tipologia di servizio effettivamente prestato, al fine di garantire la presenza di almeno un operatore dotato di tale arma per ciascun turno di servizio. A tal fine il Corpo di Polizia locale si doterà di un numero congruo di armi ad impulso elettrico, che costituiscono dotazione di reparto.
3. La sperimentazione avrà inizio alla conclusione del periodo formativo del personale interessato e sarà formalmente comunicata al Sindaco e al Prefetto dal Comandante del Corpo.
4. La sperimentazione dovrà avvenire secondo le seguenti linee guida e precauzioni:

- a) l'utilizzo delle "armi comuni ad impulsi elettrici" deve essere l'estremo mezzo per rendere innocui soggetti estremamente agitati e aggressivi, armati con armi da sparo, armi da taglio o corpi contundenti e altri oggetti atti ad offendere che, per le circostanze, risultano tali a costituire pericolo per l'incolumità degli agenti operanti o di altre persone;
 - b) nel caso un operatore, durante la sperimentazione, ipotizzi di dover far ricorso all'arma ad impulsi elettrici deve collocarsi ad una distanza dal soggetto da immobilizzare adeguata per garantire il funzionale impiego dello strumento e evitare di attingere, o comunque mettere in pericolo, persone non coinvolte;
 - c) aver provveduto, prima di impugnare l'arma, a dissuadere il soggetto attraverso tecniche di comunicazione verbale e non verbale adeguate;
 - d) qualora il soggetto persista nella sua condotta l'operatore estrae l'arma ad impulsi elettrici dalla fondina, ponendo in essere tutti gli accorgimenti propri delle tecniche operative di base, quali la triangolazione in relazione alla fonte di pericolo e il rispetto delle linee di tiro e delle distanze di sicurezza;
 - e) l'estrazione dell'arma deve avvenire preferibilmente in presenza di un secondo operatore, salvo i casi in cui ciò sia impossibile o comunque qualora la necessità e l'urgenza lo rendano impossibile;
 - f) qualora la condotta aggressiva persista da parte del soggetto, l'operatore rimuove la sicura dall'arma ad impulsi elettrici e la punta nei confronti del soggetto utilizzando i puntatori laser a scopo deterrente attuando una adeguata comunicazione verbale
 - g) a scopo deterrente l'operatore può utilizzare il pulsante "*warningarc*" mostrando e facendo udire al soggetto il crepitio dell'arco voltaico senza attingere il soggetto stesso, accompagnando il tutto con una adeguata comunicazione verbale;
 - h) qualora tutti i precedenti tentativi di dissuasione non abbiano sortito effetti e il soggetto persista nel comportamento aggressivo, l'operatore schiaccia il grilletto e fa partire il primo colpo;
 - i) al termine dell'intervento l'arma dovrà essere rimessa in sicura e l'operatore dovrà richiedere, a prescindere dalle condizioni in cui versa il soggetto attinto, l'intervento di personale sanitario attraverso numero unico di emergenza (che rilascerà apposita certificazione medica) mantenendo costantemente sotto controllo il soggetto attinto;
 - j) con l'ausilio del personale sanitario intervenuto l'operatore procederà alla rimozione dei dardi e alla conservazione dell'intero sistema di munizionamento (cartuccia, fili conduttori, dardi e alcuni residui del sistema di identificazione);
 - k) la decisione di utilizzare l'arma deve considerare per quanto possibile il contesto dell'intervento e i rischi associati con la caduta della persona dopo che essa è stata attinta; in particolare dovrà essere evitato, per quanto possibile, l'utilizzo dell'arma in presenza di gradini e di altri elementi architettonici e di arredo spigolosi od acuminati;
 - l) l'arma non potrà essere utilizzata nei confronti di soggetti in evidente stato di gravidanza o di disabilità motoria nonché nei confronti di soggetti che dichiarino chiaramente di essere portatori di *pacemaker* o altro dispositivo di regolarizzazione cardiaca ovvero su soggetti che si siano cosparsi di liquidi o sostanze infiammabili;
 - m) l'arma non potrà essere utilizzata in ambienti ad elevato rischio di incendi od esplosivi (distributori o depositi di carburanti, autocisterne o altre chilolitriche adibite al trasporto di materiali infiammabili o esplodenti,...) o nella loro prossimità.
 - n) nel caso di estrazione o utilizzo dell'arma ad impulso elettrico, il personale coinvolto dovrà dare immediata comunicazione, anche orale, al Comandante riguardante le circostanze che hanno portato all'impiego del dispositivo, indipendentemente dalla redazione di eventuali atti specifici che ne potranno conseguire o che saranno richiesti.
5. Al termine della sperimentazione, il Comandante predisporrà apposita relazione conclusiva, da inviare al Sindaco e al Prefetto al fine di valutare la proposta di dotazione in via definitiva di tali armi.

Articolo 13

Norma transitoria e di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni di Legge e del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

ALLEGATO B

REGOLAMENTO SUGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA E CONTENZIONE FISICA IN DOTAZIONE ED USO AGLI APPARTENENTI AL CORPO

Articolo 1

Oggetto

1. In conformità al Regolamento del Corpo il presente Regolamento speciale individua gli strumenti di autotutela di cui vengono dotati gli appartenenti al Corpo di Polizia locale impegnati nei servizi esterni, la formazione e l'addestramento al loro uso e i criteri di assegnazione.
2. Il presente Regolamento disciplina i tipi e le caratteristiche, nonché le procedure d'adozione e d'addestramento all'uso degli strumenti di autotutela per gli operatori di Polizia locale in attuazione della relativa disciplina Regionale.

Articolo 2

Tipologia degli strumenti di autotutela

1. Gli strumenti di autotutela, non classificati come arma, in dotazione agli appartenenti al Corpo con qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, sono costituiti da spray antiaggressione con principio attivo "capsicum" (da ora spray) di cui al D.M. 12 maggio 2011, n. 103, "*Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della Legge n. 94/2009*".
2. I medesimi operatori vengono dotati di bastone estensibile, quale strumento di tutela dell'incolumità personale.

Articolo 3

Formazione ed uso

1. Lo spray e il bastone estensibile sono assegnati unicamente agli operatori di Polizia locale che abbiano superato con esito positivo lo specifico corso di formazione e addestramento predisposto, allo scopo di conoscere le idonee modalità d'uso degli strumenti e gli aspetti normativo-legali da rispettare.
2. L'uso della forza che prevede l'utilizzo di mezzi di coazione fisica è solamente quello previsto dal Codice penale e dalle altre Leggi vigenti. Per questo il personale dotato dei suddetti strumenti, li impiega esclusivamente per la difesa da aggressioni, rivolte a sé o ad altri, non altrimenti evitabili e comunque dopo aver esperito ogni altro utile tentativo per evitare la condizione di conflittualità.
3. Gli Ufficiali avranno cura di far rispettare tutte le disposizioni del presente Regolamento, segnalando tempestivamente i casi in cui è opportuno verificare ulteriormente la capacità dell'assegnatario ad utilizzare correttamente e legittimamente lo spray e/o il bastone estensibile.
4. Il Comandante, anche su segnalazione degli Ufficiali, potrà ritirare o sospendere l'assegnazione dello spray e/o del bastone estensibile in caso di abuso e/o uso improprio posto in essere dall'assegnatario.
5. In ogni caso il personale dovrà inoltre partecipare a corsi obbligatori di addestramento secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
6. Nella parte teorica dovranno essere dettagliatamente illustrate le caratteristiche e le potenzialità degli strumenti e dovranno essere impartite nozioni basilari di anatomia tese ad evidenziare le possibili conseguenze in caso di uso improprio.
7. Nella parte pratica gli operatori, ai quali verranno assegnati individualmente gli strumenti di autotutela, dovranno apprendere le tecniche di utilizzo e di assistenza ai soggetti interessati.
8. Al termine del corso gli operatori dovranno sostenere un esame finale strutturato in una prova teorica e in una pratica.
9. Agli operatori che frequenteranno il corso con esito positivo verrà rilasciato un attestato di idoneità che costituirà condizione essenziale per la presa in carico e l'uso degli strumenti di autotutela.
10. Copia dell'attestato dovrà rimanere agli atti del Comando di Polizia locale e gli estremi dello stesso verranno riportati nel provvedimento di assegnazione personale dello strumento.

Articolo 4

Assegnazione e trasporto

1. Gli operatori cui verranno assegnati gli strumenti di autotutela dovranno firmare un registro di carico e scarico a pagine numerate e vistate dal Comandante o da altro Ufficiale/Sottufficiale incaricato.
2. Il responsabile del registro dovrà segnare, accanto al nome/cognome e numero matricolare dell'assegnatario, il dato identificativo dello strumento assegnato, il giorno di consegna e quello di restituzione, le sostituzioni delle parti soggette a consumo e deterioramento.
3. Lo strumento verrà assegnato in dotazione individuale, in via continuativa e non potrà essere utilizzato a fini privati o ceduto a terzi.
4. Lo spray OC dovrà essere portato solamente in servizio e collocato alla cintura dell'uniforme nell'apposita custodia, relativamente ai servizi svolti con uniforme o comunque dotati di apposita cintura esterna, o, diversamente e per i restanti casi, nella tasca della giacca, della giacca a vento, del soprabito o all'interno del borsello di servizio, secondo le indicazioni specificamente date dal Comandante o da altro Ufficiale incaricato. Nei servizi autorizzati ad essere espletati in abiti civili lo strumento dovrà essere portato in modo comunque non visibile.
5. La custodia diligente consisterà anche nell'applicazione, sempre e comunque, delle misure di sicurezza previste per il maneggio dello spray.
6. Il personale anche fuori servizio, dovrà custodire lo strumento antiaggressione con la massima cura, presso il Comando od eventualmente presso la propria abitazione nonché durante il tragitto casa-lavoro, in modo tale da evitarne l'uso improprio, il deterioramento, l'ostentazione e la perdita.

Articolo 5

Obbligo del rapporto

1. Il personale dovrà dare immediata comunicazione, anche orale, al Comandante riguardante le circostanze che hanno portato all'utilizzo, anche parziale, dello strumento di autotutela, indipendentemente dalla redazione di eventuali atti specifici che ne potranno conseguire.

Articolo 6

Norma transitoria e di rinvio

1. Il Corpo potrà sperimentare l'impiego di dispositivi di autotutela di altra tipologia, nel rispetto della normativa vigente. La sperimentazione dovrà avere durata di almeno sei mesi e, in caso di esito positivo, al termine dell'attività sperimentale, l'adozione definitiva di tali strumenti dovrà essere recepita e disciplinata dal presente Regolamento speciale.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni di Legge.